



## **DISEGNO DI LEGGE**

**Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)  
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)  
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)  
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)  
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)  
con il Ministro della difesa (CROSETTO)  
con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)  
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)  
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)  
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)  
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)  
e con il Ministro della salute (SCHILLACI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023**

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	18
Disegno di legge .....	»	39
Testo del decreto-legge .....	»	40

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, come di seguito si illustra.

### **Capo I**

#### **Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali**

##### **ART. 1.**

##### ***(Anticipo congruaggio di perequazione nell'anno 2023)***

Il comma 1 prevede in via eccezionale, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione per l'anno 2023 a favore dei pensionati, l'anticipo al 2023 del congruaggio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione, prevedendone la relativa copertura finanziaria.

##### **ART. 2.**

##### ***(Campagna reddituale)***

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

##### **ART. 3.**

##### ***(Anticipo rinnovo contratti pubblici)***

La disposizione, ai commi 1 e 2, stabilisce che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (indennità di vacanza contrattuale - I.V.C.) riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi congruaggi e che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai relativi oneri stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi mensili pro capite dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.



Infine, il comma 3, prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001), hanno la possibilità di erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato il medesimo incremento con oneri a carico dei propri bilanci.

#### **ART. 4.**

##### ***(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)***

Al comma 1, per il solo periodo d'imposta 2023, la disposizione in commento prevede che per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), sia effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, individuandone la relativa copertura.

#### **ART. 5.**

##### ***(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)***

La disposizione, ai commi 1 e 2, è finalizzata a prorogare al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato al 30 novembre 2023) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell'unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Restano salvi i riversamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini di versamento per effetto della presente disposizione per i quali il termine per il versamento delle due rate successive alla prima viene a scadere - coerentemente con i nuovi termini - rispettivamente, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.



Inoltre, si dispone la proroga di un anno dei termini di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione in argomento ed utilizzati negli anni 2016 e 2017.

**ART. 6.**

**(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)**

I commi 1 e 2 mirano a ripristinare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Ne consegue l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023 effettuata ad opera del comma 3.

Con il comma 4 si prevede che non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Il comma 5, istituisce per il solo anno 2024 un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

**ART. 7.**

**(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)**

La disposizione prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

**ART. 8.**

**(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)**

La disposizione interviene nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dall' 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale pari a 1.637mln Smc (*id est* 17.878 GWh) per un controvalore di 3.995 mln € (a fronte del limite di controvalore pari a 4.000 mln € previsto dalla medesima norma) e un costo medio unitario di acquisto pari a 223,5 €/MWh. Successivamente, con atto di indirizzo del MASE del 18 novembre 2022, sono state definite le modalità di vendita del gas acquistato nell'ambito del servizio



di riempimento di ultima istanza, prevedendo che il GSE renda disponibile i quantitativi di gas naturale stoccato attraverso prodotti a termine con consegna del gas in stoccaggio, per una quota non inferiore al 60%, e offrendo tramite prodotti con consegna a pronti la parte restante. Per quanto riguarda la vendita a termine il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, un Regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale, rivolto ad operatori titolari di contratto di trasporto e aventi clienti finali ubicati nel territorio nazionale. La procedura competitiva ha previsto l'aggiudicazione di 5.679 GWh, corrispondente al 32% del totale del gas stoccato nella disponibilità del GSE. Le quantità cedute hanno registrato un prezzo medio di vendita, nei primi mesi dell'anno in corso, pari a 66 €/MWh determinando una perdita economica, rispetto al costo di approvvigionamento sostenuto dal GSE per le medesime quantità, pari a circa 900 milioni di euro. Tuttavia, rimane nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari 12.199 GWh. Ciò detto ipotizzando uno scenario di vendita del 100% del gas in giacenza ed utilizzando una proiezione di prezzo forward ottobre 2023 (ca. 40 €/MWh) al quale è stato applicato un liquidity factor del 95% ne deriva una potenziale perdita pari a euro 2.251 milioni che, sommati alla perdita già realizzata al 31/03/2023 di euro 893 milioni, restituiscono una previsione di fabbisogno finanziario per la restituzione del prestito al MEF pari a circa 3 miliardi di euro.

Alla luce di quanto sopra, con la presente proposta normativa si prevede di posticipare il termine ultimo della vendita al fine di introdurre la massima flessibilità a beneficio del Sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE nel nuovo anno termico. Tale orientamento è in linea con il nuovo target nazionale stabilito dalla Commissione Europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024, pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici.

Un orizzonte temporale più ampio per la vendita permetterebbe di valorizzare a pieno il servizio di ultima istanza del gas stoccato conseguendo i seguenti vantaggi per il sistema, quali:

- assicurare che il gas di ultima istanza sia meglio valorizzato ed impiegato in coerenza con la complessiva disponibilità di gas sul mercato nel corso della stagione invernale 2023/24;
- contribuire a ridurre la tensione sui mercati legata agli approvvigionamenti di gas;
- contribuire al mantenimento dei livelli di gas stoccato in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali di riempimento fino al 2024;
- concorrere alla stabilizzazione degli approvvigionamenti di gas di importazione che consentano di sopperire alle previste riduzioni di gas russo.

La proposta andrebbe nella direzione di meglio valorizzare la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di un periodo che vada oltre l'anno termico di stoccaggio (fino al 15 settembre 2024) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas tendenzialmente rialzisti. Le stime disponibili più recenti ad oggi dei prezzi forward del gas prevedono un incremento del valore del per il primo trimestre del 2024 fino a circa 50 €/MWh. Conseguentemente, si propone l'estensione dei termini fino al 30 settembre dell'anno 2024 per la restituzione del prestito, fissata ad oggi al 20 novembre 2023. Per disaccoppiare la vendita fisica del gas dalla restituzione del prestito, è necessario che Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad approvvigionare e a fornire al GSE le risorse economiche per la restituzione del prestito secondo modalità definite da ARERA.



**Capo II****Misure in favore degli enti territoriali****ART. 9.*****(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)***

I commi 1 e 2 recepiscono l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023.

In particolare, il comma 1 riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di graduale concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sul punto, il precedente Accordo bilaterale del 16 dicembre 2022 in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, nel definire l'attuazione dei citati commi della legge n. 296 del 2006 anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, impegnava lo Stato a trovare una soluzione al fine di garantire l'integrale finanziamento dei LEA.

Il comma 2 modifica le disposizioni della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in 10 anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni aggiornano gli impegni a carico della Regione per il rientro dal disavanzo alla luce del nuovo accordo sottoscritto con la Regione in data 16 ottobre 2023. In particolare, le lettere a) e b) recepiscono l'impegno della Regione ad incrementare le quote annuali di ripiano al fine di ridurre ad otto anni la durata massima del ripiano. La lettera c) reca la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione con la sottoscrizione del predetto accordo del 16 ottobre 2023. La lettera d) provvede all'abrogazione dei commi 844 e 845 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 in quanto riferiti ad impegni assunti dalla Regione siciliana con il precedente accordo del 14 gennaio 2021 in materia di ripiano pluriennale del disavanzo 2018 superati alla luce del nuovo accordo sottoscritto con la Regione il 16 ottobre 2023.

I commi 3, 4, 5 e 6 recepiscono l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023 volto a dirimere alcune controversie relative ai reciproci rapporti finanziari, con particolare riferimento alla determinazione del gettito delle accise oggetto di compartecipazione statutaria. Le norme modificano l'ordinamento finanziario delle Province secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972).

In dettaglio, le lettere a) e b) del comma 3 modificano l'articolo 75 dello Statuto a decorrere dall'anno 2023, al fine di escludere dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento, pari a circa 2 milioni di euro annui complessivi. Correlativamente la lettera c) riduce di 25 milioni di euro a decorrere dal 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato (articolo 79 Stat.), al fine di neutralizzare il minore



introito relativo alla compartecipazione al gettito delle predette accise rispetto all'importo quantificato nell'ambito della relazione tecnica a corredo della norma di recepimento dell'Accordo di Milano 2009.

Il comma 4 precisa che le disposizioni recate dal comma 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto.

Il comma 5 prevede il riconoscimento in favore di ciascuna Provincia autonoma di 40 milioni di euro per l'anno 2023 quale quota parte del ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica dalle stesse sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate registrate a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), Stat., rispetto a quelle a suo tempo stimate con l'Accordo di Milano del 2009; il predetto ristoro è determinato al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 6, in attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il comma 7 quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6.

Il comma 8 stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il comma 9, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

Il comma 10 assegna per l'esercizio 2023 un contributo di 40 milioni di euro alla Regione Molise, che, al 31 dicembre 2021, presenta il più elevato disavanzo di amministrazione pro capite tra le regioni a statuto ordinario, con conseguenti



difficoltà nell'approvare il bilancio anche a causa del significativo disavanzo finanziario.

Il comma 11 prevede un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 in favore delle Regioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. Il comma 12 quantifica gli oneri dei commi 9 e 10 pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 reca la relativa copertura finanziaria.

**ART. 10.**  
**(Trasporto pubblico locale)**

Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, da ripartire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Eventuali compensazioni finanziari si provvederà anche con le risorse relative all'anno 2024 di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite.

Il comma 2 prevede l'incremento per l'importo di euro 35 milioni per l'anno 2023 del fondo finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il comma 3 dispone la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 535 milioni per l'anno 2023.

**Capo III**  
**Misure in materia di investimenti e in materia di sport**

**ART. 11.**  
**(Edilizia universitaria)**



Il comma 1 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il comma 2 dispone che le procedure amministrative di cui al comma 1, al pari di tutti i relativi pagamenti, già effettuati e da effettuarsi, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

Il comma 3, prevede che il Ministero dell'Università e della ricerca effettui il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### **ART. 12.**

##### ***(Anticipo investimenti FS)***

La disposizione, al comma 1, mira a prevedere un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia nuove opere che manutenzione straordinaria.

Attualmente il flusso di esborsi relativo al piano investimenti di RFI non trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse di cassa disponibili a legislazione vigente per l'esercizio finanziario 2023 e sta comportando un notevole incremento dell'indebitamento del Gruppo FS.

Al comma 2 è prevista la copertura finanziaria, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 assicurata ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 13.**

##### ***(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)***

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 14.**

##### ***(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022)***



**n. 108)**

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**ART. 15.****(Anticipo difesa)**

La disposizione incrementa di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea. Tale incremento si rende necessario al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. La disposizione reca, altresì, la copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**ART. 16.****(Misure in materia di sport)**

La disposizione, al comma 1, prevede, individuandone la relativa copertura, un incremento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Inoltre, per le medesime finalità viene incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43. Al comma 2, si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso. Al comma 3 è prevista la copertura finanziaria degli effetti finanziari derivanti dal comma 2.

**Capo IV****Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza****ART. 17.****(Fondo nazionale delle politiche sociali)**

La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale incremento è finalizzato a ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1.

**ART. 18.**

**(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)**

Il comma 1, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il comma 2 prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il comma 3 dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al comma 2. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Il comma 4 quantifica gli oneri della misura di cui al comma 3 e reca la copertura finanziaria.



**ART. 19.****(Modifiche all'articolo 1, comma 313,  
della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

La disposizione prevede che nelle ipotesi in cui i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, siano stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, i citati servizi sociali comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico non più entro il 31 ottobre 2023 bensì entro il 30 novembre 2023. Prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023".

**ART. 20.****(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)**

La disposizione incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**ART. 21.****(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle  
attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)**

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti. Il medesimo comma prevede che i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma siano stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, mentre al successivo riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto delle esigenze funzionali delle articolazioni periferiche del Ministero dell'interno competenti in materia di immigrazione, in particolare connesse al previsto incremento della attività lavorative conseguente alle procedure di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli 42 - 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, nonché all'esigenza di definire i procedimenti relativi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato il cennato Dicastero ad utilizzare, per l'anno 2023, prestazioni di lavoro con contratto a



termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. A tal fine, è stata avviata un'unica procedura negoziata ripartita in due lotti funzionali - Lotto nr. 1 (nr. 550 risorse per le esigenze delle Questure - Dipartimento PS) e Lotto nr. 2 (nr. 570 risorse per le esigenze delle Prefetture - DLCI) - per individuare, mediante conclusione di un Accordo quadro con una sola Agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che metterà a disposizione il personale da dislocare presso i suddetti Uffici territoriali, per un periodo massimo di due mesi per l'anno 2023, con facoltà per l'Amministrazione di esercitare opzione per l'estensione della durata del suddetto Accordo.

Il solo bimestre di impiego - per l'anno 2023 - dei cennati lavoratori interinali è dovuto ai tempi tecnici che si sono resi necessari per lo svolgimento della procedura di gara e per attendere gli esiti del giudizio avviato a seguito di un ricorso presentato avverso la procedura di gara.

E' ormai improcrastinabile, infatti, presso gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure la necessità di disporre di lavoratori in somministrazione per il disbrigo delle numerose pratiche di competenza, tra le quali si annoverano l'accresciuto numero di fascicoli generati dal decreto flussi.

Considerata l'esigenza sopra evidenziata di dare effettività alla spesa per l'anno 2023, impegnata solo nell'ultimo scorcio dell'anno per i necessari adempimenti tecnici procedurali e di contenzioso, e di protrarre, anche per l'intero anno 2024, l'impiego dei cennati lavoratori interinali, la disposizione in commento, novellando il comma 683 della legge n. 197/2022, rimodula l'autorizzazione di spesa per il 2023 e prevede uno stanziamento anche per l'intero anno 2024.

Il comma 3 e 4, prevedono in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l'anno 2023, disponendo a tal fine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario.

Il comma 5 assicura la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, attraverso la previsione dell'integrazione delle risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, nella misura di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023.

Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91. In particolare, la modifica introdotta dalla lettera a) intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lettera b) intende



prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il comma 7 prevede, per l'anno 2023, un incremento pari a 1 milione di euro delle risorse iscritte al menzionato capitolo 2314 p.g. 2., il quale finanzia l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare esigenze straordinarie soprattutto connesse ad eventi calamitosi ovvero frequentemente connesse alla presenza di migranti sui territori locali.

L'intervento normativo di cui al comma 8 assicura al personale in servizio presso le Prefetture il sollecito pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate, entro l'anno 2023, per le accresciute esigenze in materia di immigrazione e asilo.

Il comma 9 dispone l'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 10 autorizza la spesa di euro 2,2 milioni per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla misura di cui al comma 10 mentre il comma 12 reca la copertura finanziaria delle restanti disposizioni con effetti finanziari previste dall'articolo in commento.

#### **ART. 22.**

**( Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)**

La proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.



**Capo V**  
**Disposizioni finanziarie e finali**

**ART. 23.**  
***(Disposizioni finanziarie)***

**Relazione illustrativa**

Il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il comma 2 prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al comma 3 è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto - all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 5 prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 6 indica gli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q).

Il comma 7 reca le coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento.

Il comma 8 prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il comma 9 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



**ART. 24.**  
***(Entrata in vigore)***

**Relazione illustrativa**

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento.



**Capo I****Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali****Art. 1****(Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023)**

Il **comma 1** in esame prevede, in via eccezionale, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (foi nt) risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, dal riconoscimento di quanto previsto dal presente comma deriva un maggiore onere per l'anno 2023 e un corrispondente minore onere per l'anno 2024.

Anticipo al 2023 del conguaglio (0,8%) per calcolo perequazione pensioni per l'anno 2022  
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)  
valori in mln di euro)

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
al lordo fisco	-2038	2038
effetti fiscali indotti	566	-566
effetto complessivo	-1472	1472

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 medesimo e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 2****(Campagna reddituale)**

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

**ART. 3****(Anticipo rinnovo contratti pubblici)**

Il **comma 1** prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale - I.V.C.), riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. Il secondo periodo, del medesimo comma, stabilisce che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi annui pro capite



attualmente in vigore dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riferiti al mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 3** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001) possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1, con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci.

#### ART. 4

##### *(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

Per il solo anno 2023 la disposizione determina il rinvio del versamento della seconda rata di acconto all'anno successivo (2024). Il differimento di termini non si applica ai contributi sociali e ai premi INAIL. Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno (importi in milioni di euro), sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell'ultima annualità disponibile:

<b>(N) - Effetti negativi (gettito rinviato all'anno successivo)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	0,0	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	0,0	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>(P) - Effetti positivi (gettito rinveniente dall'anno precedente)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	0,0	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	0,0	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>
<b>Effetti complessivi (N)+(P)</b>			
<b>Imposta</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
IRPEF	-1.572,5	1.572,5	-
Imposta sostitutiva forfetari	-968,4	968,4	-
<b>Totale</b>	<b>-2.540,9</b>	<b>2.540,9</b>	<b>-</b>

Il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### ART. 5

##### *(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

La disposizione rinvia al 30 giugno 2024 il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da



riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e successive proroghe.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati nel 2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria, successivamente modificata dall'articolo 38 del DL 144/2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2023	2024	2025	2026
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno già effettuato il versamento	32,0	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	54,3	54,3	54,4
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria modificata dal DL 144/2022 (65 milioni in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025)	-33,0	-10,7	-10,7	54,4

*In milioni di euro*

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### ART. 6

*(Modifiche all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

La norma, ai **commi 1 e 2** ripropone la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 115 a 119 della L.B. 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato in sede di conversione con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Tenuto conto che la previsione del versamento del contributo, da calcolarsi pertanto sulla base imponibile originariamente individuata dalla norma istitutiva di cui alla LB 2023 è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023, postergandone il termine, e che alla luce del monitoraggio effettuato in sede di elaborazione delle Note di aggiornamento al Def le entrate derivanti dal versamento del predetto contributo straordinario si sono rivelate di importo superiore alle previsioni effettuate ex ante, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di determinare effetti negativi su saldi di finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede, altresì, che gli importi nelle more versati dai soggetti obbligati al versamento del contributo di cui ai medesimi commi da 115 a 119 della L.B. 2022 rimangano acquisiti al bilancio dello Stato.

La disposizione di cui al **comma 5**, da ultimo, istituisce un ulteriore contributo di solidarietà, per il solo anno 2024, al cui versamento sono tenuti i soggetti che si avvalgono della modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2. Gli effetti positivi stimati dalla previsione di cui al comma 5 possono valutarsi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

#### ART. 7

*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*



La disposizione modifica, riducendoli, i due periodi di riferimento attualmente indicati all'art. 1, comma 291 della legge 244/2007 ai fini della verifica delle condizioni di adottabilità del decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici. In virtù di tale modifica il decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici può essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta sulla media del mese precedente, anziché del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La disposizione prevede, inoltre, che si tenga conto dell'eventuale riduzione del prezzo del petrolio greggio nella media del bimestre precedente, anziché del quadrimestre precedente, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento. In merito si rappresenta che la norma non determina effetti di natura finanziaria limitandosi a modificare le condizioni in base alle quali il Governo ha la facoltà di adottare il suddetto decreto.

#### ART. 8

##### *(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)*

La disposizione prevede che il GSE possa vendere sul mercato il gas naturale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il 15 settembre 2024, in luogo del 10 novembre 2023. Conseguentemente, il versamento in entrata previsto dal comma 4, del predetto articolo 5-bis, viene prorogato dal 20 novembre 2023 al 30 novembre 2024.

Quanto agli effetti sui saldi di finanza pubblica la disposizione in esame, nel posticipare dal 2023 al 2024 la restituzione del prestito da parte del GSE allo Stato, per la somma di 4.000 milioni di euro, comporta maggiori oneri per il 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, per un corrispondente ammontare. Ciò in quanto, nelle stime della nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell'andamento dei prezzi del gas naturale e alla necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi derivanti dalla disposizione in esame in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale nel non ascrivere effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Capo II Misure in favore degli enti territoriali

#### ART. 9

##### *(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

Il **comma 1**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione determina oneri per 300 milioni di euro per l'esercizio 2023, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 2**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, modifica i commi da 841 a 845 della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in dieci anni il disavanzo accertato con il rendiconto 2018 e le relative quote non recuperate al 31/12/2022 disciplinandone le relative modalità applicative. Alla luce del nuovo accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023, volto sostanzialmente ad accelerare il percorso di rientro dal disavanzo riducendone la durata massima in otto anni, vengono aggiornati gli impegni posti a carico della Regione nonché la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancata attuazione. Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Il **comma 3** introduce modifiche allo Statuto speciale trentino al fine di recepire l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 25 settembre 2023. In particolare, le lettere a) e b) modificano a regime, a



decorrere dall'anno 2023, l'ordinamento finanziario delle Province autonome recato dall'articolo 75 dello Statuto, escludendo dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f), utilizzati come combustibili per riscaldamento, nei tendenziali posti pari a 2 milioni di euro annui. In relazione a tale modifica dell'ordinamento finanziario, la lettera c) ridetermina a decorrere dall'anno 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato in 688,71 milioni di euro, salvo rideterminazione a decorrere dall'anno 2028 (art. 79 Stat.). Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica, la lettera c) comporta effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 in conseguenza del minore concorso alla finanza pubblica del Sistema territoriale regionale integrato trentino. Le lettere a) e b) determinano, a decorrere dall'anno 2024, effetti positivi sul solo saldo netto da finanziare per le minori spese del bilancio dello Stato pari a 2 milioni di euro annui, connesse al venir meno della regolazione contabile della soppressa compartecipazione al gettito delle accise.

**Il comma 4** ha natura ordinamentale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

**Il comma 5** riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, utilizzati come combustibili per riscaldamento, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**Il comma 6**, in attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, prevede un trasferimento a favore della Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 di un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**Il comma 7** quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6, pari complessivamente a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni di euro nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

**Il comma 8** stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

**Il comma 9**, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.

**Il comma 10** assegna alla regione Molise per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione; pertanto, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 40 milioni di euro per il 2023.

**Il comma 11** prevede che, a titolo di contributo per la concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 sia riconosciuto in favore delle Regioni un contributo di **50 milioni di euro per l'anno 2023**, con conseguenti oneri di pari importo.

**Il comma 12** quantifica gli oneri dei commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno



2023, recandone la relativa copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

**Art. 10**  
**(Trasporto pubblico locale)**

La disposizione, al **comma 1**, dispone il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di contribuire a compensare in via definitiva gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

Il **comma 2** è volto ad incrementare, per l'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo destinato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse e nei limiti del medesimo fondo, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Capo III**

**Misure in materia di investimenti e in materia di sport**

**Art. 11**  
**(Edilizia universitaria)**

Il **comma 1** istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La dotazione del suddetto fondo è pari di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 3** prevede un monitoraggio dell'intervento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, al fine di aggiornare il fabbisogno anche per effetto della riconosciuta ammissibilità, da parte della Commissione europea, al conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di una parte degli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1.

**ART. 12**  
**(Anticipo investimenti FS)**

La disposizione determina oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi



dell'articolo 23.

**ART. 13**

**(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)**

Si dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini", di cui all'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La disposizione comporta oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 14**

**(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3 decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)**

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 23.

**ART. 15**

**(Anticipo difesa)**

La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e ss.mm.ii di 326 milioni di euro per l'anno 2023. La norma è finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale le cui risorse sono allocate sul capitolo 7421 del Ministero delle imprese e del made in Italy. La presente autorizzazione, che prevedeva un limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998, è stata oggetto di diversi rifinanziamenti, tra cui LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) e da ultimo con la sezione seconda della legge L n. 197/2022.

Il rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

**ART. 16**

**(Misure in materia di sport)**

**Il comma 1** incrementa di 13 milioni di euro, per l'anno 2023, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, prevedendo che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Il comma 2** destina un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

L'onere per la finanza pubblica è pari ad euro 8 milioni per l'anno 2024 ai quali si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine si prevede che alla relativa compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7



ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**Capo IV**  
**Misure in materia di lavoro e sicurezza**

**ART. 17**  
**(Fondo nazionale delle politiche sociali)**

La disposizione, al **comma 1**, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il **comma 2** quantifica gli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, cui si provvede mediante rinvio all'articolo 23.

**ART. 18**  
**(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)**

Il **comma 1**, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il **comma 2** prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il **comma 3** dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al **comma 2**. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. Le attività disciplinate dal comma 3 rientrano nei compiti istituzionali dell'INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** quantifica gli oneri della misura di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale». A tal riguardo si precisa che lo stanziamento è oggetto di monitoraggio, volto a verificare in itinere l'andamento della misura, al fine di non adottare provvedimenti di pagamento oltre i limiti di spesa. La disposizione esaurisce, in ogni caso, i suoi effetti nell'anno in corso, atteso che l'INPS ha confermato che, stante l'operatività a stretto giro delle procedure di pagamento da parte dell'Istituto, gli effetti finanziari sono previsti per il solo anno 2023.



**ART. 19**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313,  
della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica del DL 48/2023 già considera tutti i possibili aventi diritto al Reddito di cittadinanza indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico dai servizi sociali.

**ART. 20**

*(Misure per le scuole paritarie)*

La disposizione comporta un incremento per l'anno 2023 del contributo alle scuole paritarie con specifica destinazione alle sezioni dell'infanzia di euro 50 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 21**

*(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti.

Il medesimo comma prevede che le modalità di riparto del fondo istituito siano affidate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il **comma 2** in merito alla possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, ridetermina il relativo stanziamento per l'anno 2023 in euro 7.400.624 prevedendo altresì uno specifico stanziamento anche per l'anno 2024 pari ad euro 44.486.000. A tal riguardo si evidenzia l'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, per l'anno 2023, per le finalità evidenziate dalla cennata disposizione.

Il procedimento di individuazione dell'agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l'impiego dei lavoratori a decorrere dalla data del 1° novembre 2023, per un totale di n. 1.120 interinali, di cui n. 550 per le esigenze delle Questure e n. 570 per le esigenze delle Prefetture.

Per quanto concerne il lotto 1, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 12.623.764,29 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 419.116,14 (oltre IVA al 22%).

Per quanto concerne il lotto 2, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 13.088.157,60 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 434.356,72 (oltre IVA al 22%).

Secondo il criterio di calcolo adottato, di seguito esplicitato, è stato determinato quanto segue.

Il costo medio di un lavoratore con contratto a termine è pari ad euro € 3.303,85 mensili.

Pertanto, l'importo necessario a consentire la prosecuzione dell'impiego dei lavoratori interinali in corso di assunzione, per l'intero anno 2024, è pari ad € 3.303,85 (costo mensile complessivo per l'impiego di un lavoratore interinale) x 1.120 (interinali) x 12 (mesi) = € 44.403.744,00 (costo per l'impiego dei 550 lavoratori interinali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), cui deve essere aggiunto un importo pari ad € 81.697,49 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, per un totale complessivo di € 44.485.441,49.

L'importo che sarà impegnato nell'anno 2023, rispetto allo stanziamento previsto dal comma 683 citato, è pari a complessivi € 7.400.624 (di cui € 3.634.235,00 per il lotto 1 ed € 3.766.389 per il lotto 2), mentre l'importo aggiuntivo che si prevede di impegnare per tutto il 2024 è pari a complessivi € 44.485.441,49 (di cui € 21.805.410,33 per il lotto 1 ed € 22.639.912,16 per il lotto 2).



Pertanto, l'importo rispetto allo stanziamento per l'anno 2023 per assicurare il proseguimento dell'impiego dei lavoratori interinali in commento è pari ad euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024". Tale è il fabbisogno finanziario della disposizione in commento, per assicurare le prestazioni di lavoro con contratto a termine di n. 1.120 lavoratori.

#### **Metodo di calcolo**

Per individuare l'importo delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità del servizio sono stati considerati i dati desumibili dai documenti di gara - capitolato tecnico lotto e disciplinare di gara - di seguito riportati:

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,34

(comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP: calcolata con aliquota dell'8,50%.

Ore mensili per ciascun lavoratore: 156

Commissione di Agenzia (FEE): € 419.116,14 (lotto 1) + € 92.205,55 (IVA 22%) = € 511.321,69 : 7 mesi = € 73.045,96 : 550 lavoratori = € 132,81 (B)

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il costo mensile di un lavoratore come segue:

€ 19,34 (costo orario) x 156 (ore mensili) = € 3.017,04 (Retribuzione complessiva mensile esclusa la FEE) (A)

€ 7 (buono pasto) x 22 giorni = € 154 (C)

€ 3.017,04 (A) + € 132,81 (B) + € 154 (C) = € 3.303,85 (costo unitario mensile compreso di FEE, IVA e oneri contributivi carico Stato e buono pasto)

€ 3.303,85 x 550 unità = € 1.817.117,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 1) (D)

€ 3.303,85 x 570 unità = € 1.883.194,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 2) (E)

€ 1.817.117,50 (D) + € 1.883.194,5 (E) = € 3.700.312,00 (costo complessivo mensile dei 1.120 lavoratori)

#### **Anno 2023**

€ 1.817.117,50 (D) x 2 mesi (2023) = € 3.634.235,00 (lotto1) (F)

€ 1.883.194,50 (E) x 2 mesi (2023) = € 3.766.389,00 (lotto2) (G)

€ 3.634.235,00 (F) + € 3.766.389,00 (G) = € 7.400.624

#### **Anno 2024**

##### **X)**

##### **LOTTO 1**

- € 1.817.117,50 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.085.587,50 (H) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.817.117,50 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 10.902.705,00 (J) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.817.117,50 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.817.117,50 (K) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.817.117,50 x 12 mesi (2024) = € 21.805.410,00

- € 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33 (L) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023, più undici mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro, più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo).

Detto importo è stato così ricavato:

€ 21.602,72 pari al 2% di € 1.080.135,86 (somma a base d'asta);

€ 21.602,72: 7 mesi = € 3.086,10

€ 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33

€ 9.085.587,50 (H) + € 10.902.705,00 (J) + € 1.817.117,50 (K) + € 40.119,33 (L) = € 21.845.529,33 (totale fabbisogno Lotto 1)

##### **Y)**

##### **LOTTO 2**

- € 1.883.194,5 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.415.972,5 (M) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)



- € 1.883.194,5 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 11.299.167 **(N)** (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)  
 - € 1.883.194,5 x 1 mesi (dic. 2024) = € 1.883.194,5 **(O)** (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)  
 - € 1.883.194,5 x 12 mesi (2024) = € 22.598.334  
 - € 3.198,32 x 13 mesi = € 41.578,16 **(P)** (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023 più 11 mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo)  
 Detto importo è stato così ricavato:  
 € 22.388,27 pari al 2% di € 1.119.413,52;  
 € 22.388,27: 7 mesi = € 3.198,32  
 € 9.415.972,5 **(M)** + € 11.299.167 **(N)** + € 1.883.194,5 **(O)** + € 41.578,16 **(P)** = € 22.639.912,16 (totale fabbisogno Lotto 2)

Dalla somma delle suddette voci di costo (X + Y) si ricava il fabbisogno economico complessivo per i due lotti per l'anno 2024

€ 21.845.529,33 **(X)** + € 22.639.912,16 **(Y)** = € 44.485.441,49

Per cui il limite massimo totale, arrotondato, sarà pari ad euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024

I **commi 3 e 4** prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di un contributo straordinario, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità di corresponsione del contributo straordinario. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del comma 10.

Il **comma 5**, al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, incrementa di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023, le risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, in quanto tali risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13 che ha autorizzato per le spese di gestione dei centri di cui al suddetto comma la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019, per l'anno 2023, non si sono rivelate sufficienti a garantire le spese delle Prefetture per i suddetti servizi.

In particolare, sono stimate per ogni singolo centro i seguenti fabbisogni:

<b>CPR</b>	<b>STIMA FABBISOGNO</b>
BARI	€ 810.000
CALTANISSETTA	€ 212.337
GORIZIA	€ 519.044
MILANO	€ 180.000
NUORO	€ 81.000
POTENZA	€ 81.000
ROMA	€ 300.000
TORINO	€ 360.000
TRAPANI	€ 1.696.706
ATTI AGGIUNTIVI (stimati)	€ 2.759.913
Totale stimato	€ 7.000.000

Il **comma 6** modifica l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che reca la disciplina del capitolo di



bilancio 2390 p.g. 2, alimentato con le risorse derivanti dal contributo pari a 250 euro previsto per le istanze di cui al comma 2 della disposizione novellata e destinato, per espressa previsione normativa, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del cennato Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. In particolare, la modifica introdotta dalla lett. a) del comma in argomento intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lett. b) intende prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il **comma 7** prevede l'incremento pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 delle risorse in ragione delle gravi e costanti emergenze assistenziali, dovute anche alle ricorrenti criticità sociali causate dai crescenti fenomeni migratori, che richiedono un maggior e più continuo sostegno finanziario ai Comuni interessati. Infatti, lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio in argomento, pari a circa 150.000 euro, risulta esiguo in relazione alle esigenze degli enti locali per i molteplici interventi assistenziali chiamati a realizzare e ciò è confermato dalle numerose variazioni di bilancio, che si sono rese necessarie negli anni passati, allo scopo di incrementarne la dotazione attraverso l'impiego di fondi del cennato capitolo 2390 p.g. 2. Con l'intervento normativo in commento si intende far fronte anche alle esigenze appena rappresentate dalla provincia di Reggio Calabria.

Il **comma 8** introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, rappresentate dal gettito derivante dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, che potrà essere destinato - a seguito dell'intervento normativo - anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle Prefetture - Uffici territoriali impiegato nelle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 180 milioni di euro, per l'anno 2023, finalizzata alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina con riferimento allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

La disposizione di cui al **comma 10** proroga per il 2024 le 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno. Gli oneri della disposizione possono essere quantificati come da tabella di seguito riportata. L'onere complessivo è stato arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore per tenere conto di possibili marginali imprevisti.

Si segnala che la garanzia della sicurezza delle sedi all'estero è un diretto adempimento di obblighi internazionali della Repubblica ed è necessaria per mantenere la funzionalità di uffici il cui compito istituzionale primario è di garantire la difesa degli interessi nazionali all'estero e di assicurare la tutela dei cittadini e delle imprese all'estero, in particolare in aree di crisi quali quella maggiormente interessata dalle conseguenze della guerra in atto in Ucraina.



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N	SEDE	UNITA'					TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					VIAGGI	
		Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TOTALE	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)	TOTALE ONERE ISE 12 MESI	Spese viaggio (A/R) (cap. 1292/3)
1	Amb. Kiev	1				1	€ 128.581	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 33.496	€ 178.280	€ 500
2	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
3	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
4	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
5	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
6	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
7	Amb. Kiev			1		1	€ 84.028	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 21.940	€ 116.586	€ 500
8	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
9	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
10	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
11	Amb. Kiev		1			1	€ 90.485	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 23.614	€ 125.522	€ 500
12	Amb. Kiev				1	1	€ 77.859	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 20.339	€ 108.037	€ 500
13	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 400
15	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 54.511	€ 400
17	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 1.400
18	Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 53.417	€ 240
19	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 2.000
20	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 2.000
21	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 440
22	Amb. Minsk				1	1	€ 49.338	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.996	€ 68.173	€ 3.800
23	Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.701	€ 55.765	€ 1.000
24	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.200
						<b>24</b>	<b>€ 1.539.590</b>	<b>€ 125.744</b>	<b>€ 33.327</b>	<b>€ 88.156</b>	<b>€ 376.298</b>	<b>€ 2.163.115</b>	<b>€ 19.680</b>
											<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.182.795</b>	

Colonne:

ISE (senza carichi di famiglia, in quanto non previsti per la cosiddetta "assegnazione breve" di cui all'articolo 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967, e con maggiorazione alloggio)

Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali).

Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo aereo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.

Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri previsti al comma 10 pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 12 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1, 2, 3, 5, 7 e 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si prevede:

- quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche alla lettera b) del comma 2;
- quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 23.



**ART. 22**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

La proposta normativa concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

**Capo V****Disposizioni finanziarie e finali****ART. 23**

*(Disposizioni finanziarie)*

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il **comma 2** prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al **comma 3** è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto -all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 6** indica che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per



l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. In merito alla riduzione dello stanziamento per assegno unico si fa presente quanto segue. La previsione per l'anno 2023 prima della riduzione indicata ammonta a 18.649 mln di euro per il 2023. Gli oneri contabilizzati a tutto settembre 2023 risultano pari a 13.608 mln di euro. Ne consegue, anche tenuto conto delle domande che possono pervenire nei prossimi mesi, la plausibilità di una stima pari a 18.299 mln di euro per l'anno 2023 e pertanto la plausibilità della riduzione indicata per 350 mln di euro con conseguenti economie per l'anno 2023;

c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Lo stanziamento per Rdc (limite di spesa) prima della riduzione indicata ammonta a 7.264,4 mln di euro per l'anno 2023. Sulla base di quanto registrato a tutto settembre 2023 (5.283 mln di euro) e delle stimate contabilizzazioni per i successivi mesi per la complessiva competenza 2023 si ritiene plausibile una riduzione del limite di spesa di 258 mln di euro con rideterminazione del limite di spesa in 7.006,4 mln di euro per l'anno 2023, con conseguenti economie per l'anno 2023;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;

f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;

g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui



all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;


q) mediante il ricorso all'indebitamento, per 3.200 milioni di euro per l'anno 2023 e per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, di cui al comma 2, nonché per la copertura degli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico connesse al predetto indebitamento a decorrere dall'anno 2024, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Il **comma 8** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il **comma 9** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

18/10/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*









## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
23	2		Risorse destinate al perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior traggo delle agevolazioni per i bonus edilizi	S	K	15.000,0												
23	4		Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 1, c. 2, della L. 178/2020	S	C		216,1					216,1						
23	5		Rifinanziamento dell'autorizzazione di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato)	S	K		2.540,9					2.540,9						
23	6		Interessi passivi connessi alle emissioni necessarie a finanziare i maggiori impieghi previsti dal presente decreto per l'anno corrente	S	C		21,0	65,0	105,3			21,0	65,0	105,3				104,8
23	7	a	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del Bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa corrente	S	C	-2.574,8												
23	7	a	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa in conto capitale	S	K	-560,0												
23	7	b	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno unico e universale, di cui all'art. 6, c. 8, del D.Lgs. 230/2021	S	C	-350,0												
23	7	c	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019	S	C	-258,0												
23	7	d	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41 bis della L. 234/2012	S	C	-50,0												
23	7	e	Riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-5,0												
23	7	f	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 382/2004	S	C	-130,0												
23	7	g	Riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'art. 22, c. 1-ter, della L. 42/2009	S	K	-200,0												
23	7	h	Definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, connesso all'accelerazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale	S	K		-172,0	-154,0										
23	7	i	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K		-1.000,0											
23	7	l	Riduzione del Fondo per le politiche in favore della disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021	S	C	-350,0												
23	7	m	Veramento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	2.530,0												





## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023.*

**Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della difesa, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1.

*(Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in

via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

## Articolo 2.

### *(Campagna reddituale)*

1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.

## Articolo 3.

### *(Anticipo rinnovo contratti pubblici)*

1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

## Articolo 4.

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

1. Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23

## Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. »;

b) al comma 10:

1) le parole: « entro il 16 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 »;

3) al terzo periodo, le parole « a decorrere dal 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 17 dicembre 2024 »;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2024 »;

d) al comma 12, dopo le parole: « al comma 10 » è inserito il seguente periodo: « In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017 ».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 6.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)*

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

4. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

5. Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del

presente articolo, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

#### Articolo 7.

*(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole « precedente bimestre » sono sostituite dalle seguenti: « mese precedente » e la parola « quadrimestre » è sostituita dalla seguente « bimestre ».

#### Articolo 8.

*(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 10 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2024 »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole « 20 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

### CAPO II

#### MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

#### Articolo 9.

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in fa-

vore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 841 è sostituito dal seguente:

« 841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023;

b) al comma 842, le parole: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 »;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

« 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio. ».

d) i commi 844 e 845 sono abrogati.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: « , nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75 è aggiunto il seguente: « *l-bis*. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui

prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *f*) utilizzati come combustibili per riscaldamento ».

*c*) al comma 4-*bis* dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro »;

*d*) al comma 4-*ter* dell'articolo 79, le parole: « 713,71 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 688,71 milioni di euro ».

4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e

ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.

10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.

11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 10.

##### *(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

### CAPO III

## MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT

### Articolo 11.

#### *(Edilizia universitaria)*

1. Al fine di sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. con una dotazione di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le procedure amministrative relative agli interventi di cui al comma 1, già concluse, ovvero ancora in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto legge, nonché i connessi pagamenti, conservano piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2026, effettua il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto della quota di alloggi eventualmente riconosciuti ammissibili, da parte della Commissione europea, ai fini del conseguimento del citato *target* M4C1-28 – Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### Articolo 12.

##### *(Anticipo investimenti FS)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 13.

##### *(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 14.

##### *(Rifinanziamento Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

## Articolo 15.

*(Anticipo difesa)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è rifinanziata di 326 milioni di euro per l'esercizio 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

## Articolo 16.

*(Misure in materia di sport)*

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, di cui all'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è disposto un contributo di euro 8 milioni per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## CAPO IV

## MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

## Articolo 17.

*(Fondo nazionale delle politiche sociali)*

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

## Articolo 18.

*(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### Articolo 19.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al terzo periodo le parole « 31 ottobre 2023 » sono sostituite da « 30 novembre 2023 »;

*b)* il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. »;

*c)* dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023 ».

#### Articolo 20.

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato per l'anno 2023 di euro 50 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### Articolo 21.

*(Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)*

1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore

dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) le parole « nel limite massimo di euro 37.259.690 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 ».

3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.

4. I criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.

6. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , per la metà, » e « , per l'altra metà, » sono soppresse;

b) dopo le parole « in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e ad interventi assistenziali straordinari ».

7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.

8. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, al comma 600, dopo le parole « corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti « e delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.

10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole « 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7, 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

*a)* quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dalle modifiche di cui alla lettera *b)* del comma 2;

*b)* quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23.

## Articolo 22.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati in ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, punti b) e c) del DPCM 1° giugno 2022, concernente l'Istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTAT. »

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« 3-*bis*. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3. »

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Articolo 23.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per

l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

3. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a*) è abrogata.

4. Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 7.

5. Per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera *q*), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033, 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033, 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032,

184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003;

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

q) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

8. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### Articolo 24.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO 1

Articolo 23, comma 7, lettera a)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

<i>Stato di previsione</i>	<b>2023</b>
MISSIONE/programma	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
<b>3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>1.000</b>
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.000
<b>1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)</b>	<b>1.020</b>
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	20
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (12)	1.000
<b>23. Fondi da ripartire (33)</b>	<b>920</b>
23.1 Fondi da assegnare (1)	340
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	580
<b>21. Debito pubblico (34)</b>	<b>187,8</b>
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	187,8
<i>Ministero della giustizia</i>	
<b>1. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)</b>	<b>7,0</b>
1.4 Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (6)	7,0
<b>TOTALE</b>	<b>3.134,8</b>

ALLEGATO 2  
(articolo 23, comma 8)

Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.600	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	538.420	456.468	435.554
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.600	185.000	152.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	593.431	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			





€ 4,00